

ORGANI DI GARANZIA DEI DIRITTI IN FRIULI VENEZIA GIULIA



ORGANI DI GARANZIA
IN FRIULI VENEZIA GIULIA

I QUADERNI DEI DIRITTI

Garante regionale
dei diritti della persona
2/2015

Testi a cura di:

Fabia Mellina Bares

Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Daniele Driutti

Servizio Organi di garanzia Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Coordinamento generale ed editoriale:

Daniele Driutti

Elisabetta Santarossa

Servizio Organi di garanzia Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Progettazione grafica ed impaginazione:

Ufficio stampa e comunicazione Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Stampa:

Centro stampa Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Finito di stampare nel mese di settembre 2015

INDICE

Premessa	4
1 La nascita e l'affermazione degli organi di garanzia nel nostro Paese	8
2 Istituzione ed evoluzione dell'organo di garanzia in Friuli Venezia Giulia	10
2.1 Difensore civico (1981-2008)	10
2.2 Tutore Pubblico dei minori (1996-2008)	12
2.3 Istituzione della Funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza (2011-2014)	16
2.4 Il Garante Regionale dei diritti della persona (dal 2014)	20
3 Riferimenti normativi	33
3.1 Elenco riferimenti normativi	34
3.2 Legge regionale 16 maggio 2014 n. 9 Istituzione del Garante Regionale dei diritti della persona	35

PREMESSA

L'esigenza di istituire un organismo di garanzia per la promozione e tutela dei diritti dei cittadini trova il proprio fondamento nelle Carte internazionali sui diritti umani, nella nostra Costituzione e nell'Ordinamento interno nel suo complesso; la definizione del profilo istituzionale di tale organismo e delle funzioni ad esso attribuite, come istituzione indipendente per i diritti umani, è indicata in via definitiva nei Principi di Parigi, approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993, seppure con standard generici ed elastici, con un richiamo anche al Trattato di Lisbona del 2003. Il modello di autorità che ne deriva è essenzialmente di tipo non giurisdizionale, indipendente dal potere esecutivo e politico. Questi principi sono importanti per definire le caratteristiche che il Garante dovrebbe avere, sia che si tratti di un'Authority nazionale, sia che si tratti di soggetto regionale. Si prevede in particolare che il Garante sia istituito con una norma costituzionale o comunque attraverso un atto legislativo e che l'atto costitutivo ne specifichi la composizione e la competenza, che la nomina avvenga con un atto ufficiale che stabilisca la specifica durata del mandato, che ne sia assicurata l'indipendenza dal potere esecutivo e l'efficienza, anche attraverso un adeguato finanziamento, per renderlo in grado di dotarsi di personale e sede propri. Ampia autonomia gli è assicurata anche per quanto riguarda il "metodo di lavoro". Per quanto riguarda le funzioni, il Garante, può tra l'altro (v. punto 3 dei Principi):

"a) sottoporre al governo, al Parlamento o ad ogni altro organo competente, a titolo consultivo o su richiesta delle autorità interessate o attraverso l'esercizio del suo potere di svolgere attività conoscitive indipendenti, opinioni, raccomandazioni, proposte e rapporti su qualsiasi materia concernente la promozione e la protezione dei diritti umani; l'istituzione nazionale può decidere di renderle pubbliche; tali opinioni, raccomandazioni, proposte e rapporti, come pure ogni prerogativa delle istituzioni nazionali, si riferiscono alle seguenti aree:

i) qualsiasi disposizione legislativa o amministrativa, come pure atti delle autorità giudiziarie, intese a preservare ed estendere la protezione dei diritti umani; in questo caso, l'istituzione nazionale esaminerà le disposizioni

legislative e amministrative in vigore, come pure leggi e proposte di legge, e farà le raccomandazioni che riterrà appropriate per garantire che tali disposizioni si conformino ai principi fondamentali sui diritti umani; essa dovrà, se necessario, raccomandare l'adozione di una nuova legislazione, di emendamenti a quella in vigore e di emendamenti alle misure amministrative;

ii) ogni caso di violazione dei diritti umani di cui essa decida di occuparsi;

iii) la preparazione di rapporti sulla situazione nazionale in riferimento ai diritti umani in generale e su specifiche materie;

iv) attirare l'attenzione del Governo su situazioni interne al paese in cui i diritti umani siano violati e presentare delle proposte per mettere fine a tali situazioni e, quando necessario, esprimere un'opinione sulle posizioni e le reazioni del Governo;

b) *promuovere e assicurare l'armonizzazione e l'implementazione della legislazione nazionale, delle pratiche e dei meccanismi regolativi in conformità con gli strumenti internazionali dei diritti umani dei quali lo Stato è parte;*

c) *incoraggiare la ratifica degli strumenti sopra menzionati o l'adesione a quegli strumenti, e assicurare la loro implementazione;*

d) *contribuire ai rapporti che lo Stato deve sottoporre agli organi e ai comitati delle Nazioni Unite e alle istituzioni regionali, secondo quanto disposto dai trattati e, quando necessario, esprimere un'opinione in materia, con il dovuto rispetto per la propria indipendenza;*

e) *cooperare con le Nazioni Unite e le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, con le istituzioni regionali e quelle nazionali di altri paesi, competenti nell'area della promozione e della protezione dei diritti umani;*

f) *fornire assistenza per la formulazione di programmi di insegnamento e di ricerca sui diritti umani e prendere parte alla loro attuazione nelle scuole, università e circoli professionali;*

g) *diffondere l'informazione sui diritti umani e sugli sforzi per combattere tutte le forme di discriminazione, in particolare la discriminazione razziale, incrementando la consapevolezza collettiva, specialmente attraverso l'informazione e l'educazione e facendo uso degli organi di stampa."*



1

CAPITOLO

ORGANI DI GARANZIA
IN FRIULI VENEZIA GIULIA
I QUADERNI DEI DIRITTI

LA NASCITA E
L'AFFERMAZIONE
DEGLI ORGANI DI
GARANZIA NEL
NOSTRO PAESE

LA NASCITA E L'AFFERMAZIONE DEGLI ORGANI DI GARANZIA NEL NOSTRO PAESE

Il processo che ha portato alla nascita e graduale affermazione dei Difensori civici/Tutori/Garanti dei diritti in Italia è caratterizzato da un iter articolato, in atto da molti anni, nato da un processo non di tipo verticistico ma dalle regioni che, in base a diversificate sensibilità e al dibattito culturale e politico, hanno sentito l'esigenza di dotarsi di queste istituzioni.

Anche per quanto riguarda l'istituzione dell'Autorità Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e per i detenuti si è giunti all'approvazione della legge istitutiva dopo che molte Regioni italiane avevano già legiferato da tempo in tal senso. L'idea dell'Autorità Garante, Tutore Pubblico, Difensore civico, è apparsa nel dibattito politico giuridico italiano su sollecitazione del Sistema Internazionale dei Diritti Umani, circa 30 anni fa, periodo in cui la cultura della tutela dei diritti dei cittadini era oggetto di molte sollecitazioni orientate a modificare la concezione della tutela dei diritti stessi e della percezione di alcune fasce sociali (donne, bambini, disabili, detenuti, immigrati, ecc.).



2

CAPITOLO

ORGANI DI GARANZIA
IN FRIULI VENEZIA GIULIA

I QUADERNI DEI DIRITTI

ISTITUZIONE ED EVOLUZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA IN FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUZIONE ED EVOLUZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA IN FRIULI VENEZIA GIULIA

2.1 Difensore civico [1981-2008]

Nella nostra regione si sono affacciati, intorno agli anni 80/90, due diversi organi di garanzia dei diritti del cittadino: in prima battuta il Difensore civico e più avanti il Tutore Pubblico dei minori.

Per quanto riguarda la difesa civica, la legge regionale 23 aprile 1981, n. 20, ha istituito in Friuli Venezia Giulia l'Ufficio del Difensore civico regionale.

Queste le caratteristiche principali:

- * sede presso la Presidenza del Consiglio regionale e sedi decentrate sul territorio;
- * nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di designazione del Consiglio regionale, con maggioranze qualificate;
- * richiesti specifici requisiti di competenza e fissati espressamente i casi di incompatibilità;
- * durata in carica di 5 anni con possibilità di essere rieletto una sola volta;
- * per quanto riguarda le funzioni (art. 7 della legge):

"A richiesta di singoli cittadini, ovvero di chiunque abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso, il difensore civico interviene presso:

- » *l'Amministrazione regionale;*
 - » *gli enti e le aziende dipendenti;*
 - » *gli enti delegatari di funzioni regionali; per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche relative, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni.*
- Altresì, a richiesta dei singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse il difensore civico segue presso gli enti indicati al precedente comma, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedi-*

menti posti in essere, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.

Di sua iniziativa, il difensore civico può, poi, intervenire presso gli enti più sopra considerati per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività.

L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni. Il difensore civico, qualora nello svolgimento della sua attività venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici della Pubblica amministrazione incidenti sull'attività amministrativa regionale o che investono interessi della collettività, può informare gli organi statutari della Regione, con apposita relazione.

La legge riconosce i poteri e regola le modalità d'intervento dell'Organo."

L'Organo non è più presente nell'ordinamento regionale a seguito della sua soppressione avvenuta con la legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, recante "Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21", art. 12, comma 33, che ha abrogato la legge regionale 20/1981.

2.2 Tutore Pubblico dei minori [1996-2008]

Con la legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 “Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori”, la regione Friuli Venezia Giulia ha istituito la figura del Tutore pubblico dei minori, le cui funzioni sono state inizialmente attribuite al Difensore civico ed in seguito, a partire dal 1996 (cfr. legge regionale 25 marzo 1996, n. 16), ad un organo specifico, da esso distinto. L’istituzione dell’Ufficio e del Tutore pubblico dei minori non è avvenuta in seguito ad una legge appositamente dedicata, bensì all’interno di una legge disciplinante forme di sostegno ed aiuto per la famiglia. All’Ufficio ed alle funzioni del Tutore pubblico dei minori è stato dedicato il titolo V “Protezione e tutela dei minori” della legge 49/93. Vi sono state successivamente delle modifiche apportate soprattutto dalla legge regionale 16/1996 sopra citata e dalle leggi regionali 8 aprile 1997, n. 10, 10 marzo 2004, n. 6, 7 luglio 2006, n. 11.

Il Friuli Venezia Giulia è stata la seconda regione italiana, dopo il Veneto, ad istituire l’organismo di garanzia.

All’interno

del titolo V della legge regionale 49/1993 succitata, gli artt. 19, 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22, 22 bis e 22 ter, hanno disciplinato i requisiti, le modalità di nomina, l’ufficio e le funzioni.

Le disposizioni contenute nella legge regionale 49/1993 hanno previsto in particolare:

- * l’attribuzione delle funzioni di Tutore dei minori al Difensore civico;
- * l’incardinazione dell’Ufficio presso la Giunta regionale;
- * l’assegnazione di funzioni e compiti di carattere formativo (quali l’individuazione e la preparazione dei cd. tutori volontari) e promozionale, giuridico (cfr. l’espressione di pareri), la cura della



“casistica”, attività di ascolto e segnalazione al Servizio sociale di base ed al Tribunale dei minori delle situazioni di rischio che vedono coinvolto un minore e la segnalazione agli organi competenti in genere, a tutela degli interessi diffusi;

* l’obbligo di relazionare periodicamente la Giunta regionale ed il Consiglio sull’andamento dell’attività svolta.

Le disposizioni di cui sopra hanno subito in seguito delle modificazioni ad opera di diverse leggi regionali successive. La legge regionale 16/1996, recante “Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali” ha a sua volta:

* sancito la piena autonomia dell’organo (rispetto al Difensore civico), prevedendone la nomina con decreto del Presidente della Giunta su designazione del Consiglio regionale, valida se ottenuta con speciali quorum;

* previsto requisiti ed incompatibilità, durata in carica, revoca e regime di prorogatio. Si è enunciato poi che il principio secondo cui l’organo deve dare garanzie di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio;

* assegnato al Tutore un’indennità di presenza e di trasferta;

* disposto, quanto all’organizzazione, che il Consiglio regionale fornisce la dotazione organica ed i locali, utilizzando, per quanto possibile, la struttura centrale e periferica del Difensore civico.

La L.R. 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), in materia di organizzazione, ha fissato la sede dell’Ufficio presso la Direzione regionale dell’assistenza e stabilito che mezzi e strutture fossero messi a disposizione dalla medesima Direzione.

In seguito, la L.R. 10 marzo 2004, n. 6, “Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici alle dipendenze funzionali del difensore civico, del tutore dei minori e del Comitato regionale per le comunicazioni, nonché modifica all’articolo 83 della legge regionale 13/1998 istitutivo della Commissione regionale per le servitù militari”, ha fissato la sede dell’Ufficio del tutore dei minori presso la Presidenza del Consiglio regionale, stabilendo che egli si avvallesse di mezzi e strutture messi a disposizione dal Consiglio stesso (mentre le strutture decentrate

erano messe a disposizione dell'Amministrazione regionale) e dettato disposizioni in materia di programmazione dell'attività dell'Ufficio e della sua dotazione finanziaria.

Per quanto attiene agli assetti organizzativi dell'Ufficio, si osserva che esso ha mantenuto una certa stabilità solo negli ultimi anni, quando cioè, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 6/2004, è stato incardinato presso il Consiglio regionale, al pari di tutti gli altri Organi di garanzia (Difensore civico, Co.Re.Com., Commissione pari opportunità).

Per quanto riguarda invece le funzioni, si osserva che la norma relativa non è stata interessata dalle modificazioni susseguitesesi. Peraltro, ad integrazione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della L.R. 49/1993 ed in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità", al Tutore dei minori è stata affidata la cura delle sezioni "tutori e protutori volontari" e "curatori speciali" dell'elenco dei tutori e protutori volontari, dei curatori speciali e degli amministratori di sostegno, tenuto presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.

Con la L.R. 14 agosto 2008, n. 9 *"Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010"*, è stato definito che *"la Regione provvede al riordino delle azioni e degli interventi regionali in materia di famiglia e minori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con le linee di riforma della materia adottate a livello nazionale"* (art. 12 comma 34); e che *"nelle more del riordino normativo conseguente all'attuazione del comma 34, le funzioni del Tutore pubblico dei minori previste dalla Legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), e successive modifiche, sono esercitate in via transitoria dal Presidente del Consiglio regionale a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge"* (art. 12, comma 35).

Nel frattempo, nel mese di aprile 2009 è stata presentata la Proposta di Legge “Istituzione del Garante regionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” che non ha avuto esito legislativo.

Questo testo aveva l’intenzione di ridefinire le funzioni dell’istituto di garanzia con una legge appositamente dedicata che, sostituendo al “vecchio” Tutore il più moderno Garante, permettesse una ridefinizione e specificazione delle caratteristiche e delle funzioni dell’istituzione. In buona sostanza è stato posto l’accento su alcune peculiarità dell’azione del Garante alla luce dei nuovi orientamenti in tema di promozione e tutela dei diritti dei minori e delle più mature esperienze espresse nei contesti regionali ed europei ed in linea con le recenti leggi regionali che, in questi ultimi anni, si sono affacciate nelle rispettive regioni.



2.3 Istituzione della Funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza [2011-2014]

Con la L.R. 24 maggio 2010, n. 7 Capo III "Disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza" (artt. 48, 49, 50, 51, 52) è stata istituita la funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, al fine di assicurare nel territorio regionale l'attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età.

Sono state altresì abrogate le disposizioni della L.R. 24 giugno 1993, n. 49, Titolo V "Protezione e tutela dei minori" a decorrere dal 1.1.2011 (fino a tale data sono state prorogate le funzioni transitorie assegnate al Presidente del Consiglio regionale)

Per effetto di tale disposizione, veniva in sostanza posta fine all'esperienza del Tutore dei minori del Friuli Venezia Giulia, quale Autorità indipendente ed autonoma che, nel nostro territorio regionale ha operato,

tra diverse vicissitudini normative, per quasi un ventennio.

Le funzioni dell'organismo venivano assegnate ad una apposita struttura "Struttura stabile per l'esercizio della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza", collocata presso la Direzione Centrale Istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione. Servizio affari generali, amministrativi, di vigilanza e di garanzia, articolata nel territorio regionale. ("... la funzione è assicurata dalla struttura di cui all'art.22 bis della L.R.49/93") e costituita da quattro uffici, uno per ogni provincia, già esistente e dotata di personale.



L' art. 48 sopra citato recita:

“La funzione di garante dell’infanzia e dell’adolescenza assicura:

a. vigilanza sull’applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo e delle altre convenzioni internazionali di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull’applicazione e attuazione delle disposizioni normative in vigore;

b. diffusione della conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

c. promozione, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni del privato sociale, di iniziative per la tutela dei diritti dei minori;

d. espressione, anche su richiesta degli organi regionali, di pareri su proposte di atti normativi;

e. raccolta di segnalazioni, provenienti anche da persone di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dei minori, intervenendo presso le autorità competenti per assicurare la tutela e il sostegno necessari;

f. collaborazione con gli organi regionali e nazionali e con altri soggetti istituzionali per la raccolta ed elaborazione di dati relativi all’infanzia e adolescenza;

g. vigilanza, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione televisiva, sulle comunicazioni a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica, in ordine al rispetto dei diritti dei minori, segnalando alle autorità competenti le eventuali violazioni riscontrate.

2. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, quelle relative agli interessi individuali dei minori, sono attuate, ove possibile, in accordo con le famiglie della persona di minore età.”

Alla luce dei riferimenti normativi sopra citati, è evidente che l’organismo di garanzia istituito nella nostra Regione si è all’epoca differenziato da tutti gli altri (e non poche perplessità ha suscitato

a livello nazionale) sia da quelli istituiti a livello regionale sia dai modelli suggeriti dagli interventi della Comunità internazionale.

Il Comitato sui diritti dell'infanzia, nell'Osservazione generale dedicata a questo tema, ha fissato standard piuttosto espliciti a cui le istituzioni di garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza devono attenersi, richiamando la Carta di Parigi.

Riguardo l'indispensabile requisito della indipendenza, intesa quale assenza di una qualsivoglia sottoposizione al potere di indirizzo da parte di una amministrazione o autorità pubblica, né dell'esecutivo, né del potere legislativo, in modo tale da rendere l'Autorità garante libera da eventuali vincoli amministrativi e/o politici, va detto che lo stesso, nella prevista collocazione dell'organismo di garanzia, non è stato rispettato. Inoltre si è resa necessaria una riflessione riguardo la questione della rappresentanza dell'organismo di garanzia verso l'esterno. Trattandosi della istituzione della funzione di garanzia, che assicura lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge, attraverso la struttura di cui dispone, la domanda su quale sia il soggetto che tale funzione ha rappresentato, risulta legittima.

Riguardo la struttura istituzionale, il Garante dovrebbe essere costituito nel quadro di una più ampia struttura nazionale di promozione e tutela dei diritti umani. Su questo versante va detto che la legge 12 luglio 2011, n. 112 istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, ha previsto *"idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità garante"*; ha previsto inoltre la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dal Garante nazionale e composta dai Garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza; ed infine che il Garante nazionale possa promuovere l'adozione di linee comuni di azione; possa individuare forme di scambio di dati e informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale. In tutto ciò si può già intravedere un organismo di garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che si pone, o comunque vuole porsi, come "sistema".

L'organismo di garanzia, istituito in Friuli Venezia Giulia, in ragione della assenza dei requisiti di autonomia ed indipendenza, e di una figura (nonché di una legge) esclusivamente dedicata alle funzioni assegnate dalla legge, è stato escluso da tale sistema con inevitabili ricadute sull'intero sistema di protezione e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. A tale proposito va rilevato che il Garante nazionale non ha esitato a sensibilizzare il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio, all'indomani della sua nomina e subito dopo avere presentato al Parlamento la prima relazione (marzo 2012), rispetto alla necessità di dotarsi della figura in questione e di allinearsi con le altre Regioni che in questi anni hanno legiferato in merito.



2.4 Il Garante Regionale dei diritti della persona [dal 2014]

Per sopperire a tale lacuna, con la legge regionale 16 maggio 2014 n. 9 *“Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona”* viene istituito il Garante regionale dei diritti della persona, organo collegiale composto da presidente (che esercita anche funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti) e da due componenti (che esercitano rispettivamente le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione). Una articolazione nuova e per ora unica nel panorama nazionale.

La regione, in questo modo, considerando impegno prioritario la tutela dei diritti delle persone, soprattutto di quelle che non sono in grado di difenderli in modo diretto ed autonomo, concorre a garantirne il rispetto in adempimento a quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e statale; trovando quindi in queste ultime il fondamento e la legittimazione ad istituire un organo regionale di garanzia dei diritti della

persona, con finalità di promozione culturale, di monitoraggio e vigilanza, di aiuto alle migliori forme di protezione e tutela.

Per esplicita previsione normativa, il Garante è Autorità indipendente: pertanto tale organo esercita le proprie funzioni sul territorio regionale in piena autonomia e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

L’art. 2, al comma 1, prevede l’istituzione dell’Organo di Garanzia presso il Consiglio regionale ed al comma 5 successivo ne sancisce l’autonomia e l’indipendenza, requisito indispensabile per poter svolgere le funzioni di seguito contemplate.



L'istituzione di un Garante ed il riconoscimento formale della sua autonomia, con particolare riguardo alle funzioni di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, consente di superare le maggiori criticità riscontrate nell'esperienza dell'Ufficio istituito dalla legge regionale 7/2010, Capo III, ultimamente incardinato presso la Direzione centrale cultura, sport e solidarietà: l'indispensabile requisito dell'indipendenza, suggerito anche dalla Comunità internazionale e riscontrabile in tutte le esperienze normative, sia a livello statale che regionale, oltre a dare una soluzione al problema della rappresentatività, che ha di fatto estromesso la nostra Regione dall'ambito della Conferenza dei garanti regionali, prevista dalla citata legge 112/2011.

L'aspetto più caratteristico della legge regionale è rappresentato dal fatto che il Garante regionale dei diritti della persona è costituito da un collegio: questa previsione appare del tutto innovativa rispetto alle altre esperienze regionali o provinciali. Come si è visto in precedenza, a livello di Regioni e Province autonome, vi sono enti che hanno Difensore civico e Garante dei minori, oppure Difensore civico che svolge anche le funzioni di Garante oppure Ombudsman, che si occupa anche delle persone private della libertà personale (come nel caso della regione Marche) o sono presenti tre distinte figure (v. Emilia-Romagna). La recente legge regionale del Veneto 24 dicembre 2013, n. 37 ha istituito un Garante regionale dei diritti della persona, cui pare richiamarsi la presente proposta, con pari competenze (per cui sono stati recentemente soppressi il Difensore civico ed il Pubblico tutore dei minori), avente, tuttavia, natura di organo monocratico, non collegiale. Le Authority costituite in forma collegiale sono presenti a livello di legislazione statale (basti pensare al Garante per la privacy ed alla cd. Antitrust); esse tuttavia si occupano della medesima funzione, operano in modo collegiale, con decisioni assunte a maggioranza; il Garante dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia svolge funzioni tra loro affatto diversificate.

Altra questione degna di nota è stata la scelta del legislatore di dotarsi, all'interno del collegio, di un componente che svolge funzione

di garanzia per le persone a rischio di discriminazione. Anche questa scelta è risultata innovativa rispetto alle esperienze presenti nel panorama nazionale.

Il Garante regionale è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza qualificata; dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta. La legge, all'art. 5, prevede i casi di incompatibilità alla carica. Gli artt. 7, 8, 9 e 10 stabiliscono rispettivamente le funzioni comuni ai componenti del collegio e quelle specifiche riservate al Presidente ed agli altri componenti.

L'art. 7 prevede in particolare le azioni di promozione della tutela dei diritti della persona, facilitazione, accompagnamento e mediazione dei conflitti, della diffusione della cultura sui diritti della persona, della formazione e aggiornamento degli operatori sociali, attività di studio e di ricerca nell'ambito della tutela dei diritti della persona, attività consultiva sui progetti di legge e atti di pianificazione e di indirizzo della regione, attività di difesa civica in caso di violazione dei diritti dei soggetti beneficiari degli interventi previsti dalla legge. Per quanto concerne la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti (funzione affidata dalla legge al Presidente) l'art. 8, comma 1 contiene un ampio e dettagliato elenco di compiti, in linea comunque con quanto disposto dalla normativa regionale più recente:

"1. Il Garante regionale, in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, dell'art. 31 secondo comma, della Costituzione e della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza), nella persona del Presidente:

a) verifica e promuove il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti alla vita, alla salute, all'istruzione e alla famiglia, all'educazione, all'ascolto e partecipazione, alla pace e più in generale ai diritti sanciti dalla Convenzione di New York del 1989;

b) sollecita l'adozione di provvedimenti normativi a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione per bambini e adolescenti maggiormente svantaggiati e vulnerabili, quali i minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati e richiedenti asilo, i minori vittime di tratta o figli di vittime di tratta, i soggetti con disabilità, i minori collocati al di fuori della famiglia di origine o situati negli istituti penali e verifica la corretta attuazione delle norme regionali attinenti;

c) propone linee di indirizzo e protocolli di intesa e promuove iniziative di consultazione, nonché azioni di facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione allo scopo di realizzare un effettivo collegamento tra l'autorità giudiziaria, l'Ufficio scolastico regionale, i servizi sociali e sanitari, nonché le associazioni e il volontariato operanti nel settore attinente;

d) promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica e in ambito scolastico sul rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti, sulla condizione degli stessi sul territorio regionale, nonché atte a sviluppare tra gli adolescenti la cultura della legalità e dell'auto-responsabilità;

e) seleziona, prepara, offre consulenza, sostegno e accompagnamento alle persone disponibili ad assumere funzioni di tutore legale, protutore, curatore speciale del minore, provvedendo anche alla tenuta e all'aggiornamento del relativo elenco;

f) favorisce modalità di ascolto dei bambini e degli adolescenti e promuove la loro effettiva partecipazione e il loro coinvolgimento attivo in relazione alle decisioni che li riguardano;



g) segnala ai servizi e alle strutture socioassistenziali e sanitarie, pubbliche e private, nonché alle autorità competenti, situazioni di carenza di tutela, comportamenti ritenuti lesivi, fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico, nonché violazioni dei diritti dei minori, anche sulla base di informazioni pervenute da persone anche minorenni o da persone giuridiche;


h) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ospitati in istituti educativi, sanitari e socioassistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente;

i) richiede informazioni circa il trattamento dei minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati presenti sul territorio regionale, verificando gli interventi di accoglienza, di inserimento e di tutela giuridica e sollecitando l'adozione di iniziative di sostegno e aiuto;

j) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione di misure alternative alla detenzione per i minori in carcere e per favorire la permanenza in famiglia e il rapporto continuativo con i genitori per i bambini figli di genitori detenuti o che scontano misure alternative;

k) vigila, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica regionale, sotto i profili della percezione e rappresentazione infantile segnalando eventuali

trasgressioni;



l) collabora con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le organizzazioni del privato sociale al fine di promuovere azioni di contrasto alla dispersione scolastica e azioni positive per la diffusione della cultura e del rispetto delle differenze, nonché per la gestione e il superamento dei conflitti in ambito scolastico e sociale;

m) promuove iniziative volte a prolungare, anche dopo la maggiore età e fino al loro compimento, ogni utile provvidenza in favore degli adolescenti per i quali siano in corso pubbliche attività educative, di formazione o di sostegno.”

Riguardo ai compiti derivanti dalla funzione di garanzia per le persone private della libertà personale, l'art. 9 prevede:

“1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque si trovi sottoposto a misure restrittive della libertà personale o sia trattenuto in centri di identificazione ed espulsione, comunque denominati, o ricoverato in strutture sanitarie perché sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio o che si trovi in altri luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali.

2. Il Garante regionale, fatte salve le competenze delle amministrazioni statali, svolge le proprie funzioni in attuazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e dell' articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dalla legge 10/2014 , e in particolare:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone private della libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale, al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni familiari;

b) accoglie ed effettua segnalazioni alle autorità competenti su situazioni relative a carenza di tutela, a comportamenti ritenuti lesivi, a fattori

di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario e abitativo, nonché a violazioni dei diritti, anche ricevute da associazioni e persone giuridiche;

c) facilita l'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi da parte delle persone private della libertà personale;

d) sollecita le opportune iniziative degli organi regionali di vigilanza in caso di accertate omissioni o inosservanze delle strutture e degli enti regionali che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a);

e) promuove, d'intesa con i direttori degli istituti di pena del Friuli Venezia Giulia, l'associazione e l'inserimento delle persone detenute in cooperative sociali e comunque la loro partecipazione ad attività lavorative;

f) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione delle misure alternative alla detenzione, in particolare nei confronti delle madri di bambini di età inferiore ai sei anni e delle persone detenute nel periodo conclusivo della pena;

g) collabora con i garanti delle altre regioni a favore di persone residenti o domiciliate in regione, che siano trattenute o reclusi in luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali al di fuori del territorio regionale;

h) può comunicare con le persone di cui al comma 1 e accedere ai luoghi e agli istituti in cui esse si trovano, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, lettera l bis), della legge 354/1975 ;

i) promuove la cultura della giustizia riparativa con l'attenzione alle vittime dei reati."

All'art. 10 sono indicati i compiti derivanti dalla funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione

" 1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque, per ragioni di ascendenza o di origine nazionale o etnica, appartenenza linguistica o culturale, convinzioni personali e religiose, condizioni personali e sociali, comprese le condizioni di disabilità temporanee o permanenti,

età, appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, sia destinatario di comportamenti lesivi dei diritti della persona.

2. Al fine di cui al comma 1, il Garante regionale:

a) assume ogni iniziativa utile a contrastare i comportamenti che, direttamente o indirettamente, comportino una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza e abbiano lo scopo o l'effetto di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;

b) promuove attività di informazione e assistenza, anche legale, da parte di centri e associazioni competenti alle persone vittime di discriminazioni;

c) segnala alle autorità competenti situazioni di violazione dei diritti accertate di propria iniziativa o su segnalazione e favorisce l'assistenza legale contro la discriminazione attraverso intese con i soggetti legittimati ad agire in giudizio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), che operano a livello territoriale;

d) raccoglie i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti alla discriminazione, in collaborazione con l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale.



3. Al fine di tutelare i diritti delle persone provenienti da Paesi terzi o comunque migranti, indipendentemente dallo status di cittadinanza e dalla loro condizione giuridica, il Garante regionale:

a) promuove attività di informazione finalizzata alla prevenzione degli atti di discriminazione di cui all' articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e alla rimozione dei loro effetti;

b) promuove azioni positive volte a favorire adeguate soluzioni nell'accoglienza delle persone richiedenti e titolari di protezione internazionale, delle persone vittime di tratta e di quanti possano essere stati oggetto di atti di violenza, di sfruttamento o di riduzione in schiavitù;

c) verifica l'attuazione delle norme relative all'iscrizione anagrafica, con particolare attenzione alla registrazione alla nascita dei figli di persone immigrate anche prive di permesso di soggiorno, vigila sul rispetto del diritto alla salute delle persone indipendentemente dalla cittadinanza e dalla condizione giuridica e segnala eventuali inadempienze alle autorità competenti;

d) favorisce la collaborazione tra i servizi sociali e gli altri servizi territoriali competenti e le associazioni di volontariato anche ai fini dell'informazione e dell'assistenza legale per le persone vittime di discriminazioni per motivi etnici, nazionali, linguistici o religiosi, ai sensi degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 286/1998.

4. Il Garante regionale opera a favore di quanti possano essere oggetto di discriminazioni per appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, promuovendo azioni positive dirette a realizzare le pari opportunità e l'uguaglianza nei rapporti lavorativi,



etico-sociali, economici, civili e politici. Collabora con la Consigliera regionale di parità nel promuovere la parità di genere, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

5. Il Garante regionale opera a favore delle persone che possono subire discriminazioni nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici per la presenza di disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, in particolare, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18".

Gli artt. 12 e 13 prevedono compiti da svolgersi in forma collegiale: si tratta di mansioni riconducibili alla fase di programmazione dell'attività e a quella, successiva, di rendicontazione della stessa e di relazione sulla situazione dei minori, dei detenuti e delle persone a rischio di discriminazione.

E' di tutta evidenza che si tratta di un'Autorità che non ha competenze giurisdizionali (proprie dell'A.G), né amministrative (proprie della P.A.), bensì di garanzia e promozione in un'ottica di collaborazione e complementarietà, che si colloca in una posizione autorevole, terza e sussidiaria rispetto alle altre istituzioni.

Il Garante regionale è istituito presso il Consiglio regionale, è assistito dal Servizio organi di garanzia ed ha sedi sul territorio, a Udine, Pordenone e Gorizia, oltre alla sede principale a Trieste.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Garante non si limita ad intervenire a fronte di segnalazioni di presunta violazione di diritti o di carenza di tutela, protezione o cura; pur non trascurando la sua funzione di intervento e/o segnalazione presso gli organi competenti, viene privilegiato un atteggiamento di tipo pro-attivo. Pertanto la sua azione è principalmente rivolta alla promozione e alla prevenzione. Pertanto, fin dal primo periodo del suo mandato, l'ufficio del Garante regionale ha avviato rapporti e collaborazioni con le Autorità di

garanzia presenti a livello nazionale, nelle altre regioni italiane e a livello locale che operano nei settori della promozione e tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione, al fine di condividere e scambiare esperienze e buone prassi, discutere dei temi comuni e delle criticità legate al ruolo e recepire eventuali documenti programmatici, osservazioni, raccomandazioni o linee guida e di indirizzo.

Coopera con la Commissione regionale per le pari opportunità e con il Co.Re.Com. Vi è, poi, uno stretto rapporto ed una collaborazione con le organizzazioni della società civile che rappresentano gli interessi delle persone e delle fasce sociali di cui il Garante regionale si occupa. Inoltre, essendo il Garante regionale organo collegiale, non mancano azioni sinergiche in specifici ambiti che coinvolgono i componenti del collegio.

Nella formulazione della programmazione delle attività previste, sono state individuate delle macro-aree di intervento che possono essere così sintetizzate:

- * Le azioni espressione dell'atteggiamento **re-attivo**, quali l'attività di ascolto istituzionale, la vigilanza, il monitoraggio con conseguente intervento di orientamento, mediazione, conciliazione, accompagnamento consulenziale nei confronti di chi si rivolge all'ufficio; ed eventualmente con conseguente segnalazione o denuncia ove necessario.
- * Le azioni espressione dell'atteggiamento **pro-attivo**, quali una mirata attività promozionale (non intesa quale attività propagandistica), bensì diretta allo studio, la elaborazione e la diffusione di protocolli, di linee guida, di vademecum e quaderni monotematici; lo scambio e la diffusione di buone prassi; la formazione degli operatori impegnati nei settori di intervento della legge; l'attività consultiva nel processo normativo regionale.

In conclusione, le azioni del Garante saranno tanto più efficaci ed incisive, quanto più, nell'impostare la sua strategia d'azione e le tecniche di intervento e di relazione, egli saprà operare con saggezza, con prudenza, con discrezione così come si conviene ad una "istituzione mite", una istituzione di promozione, di impulso, di accompagnamento, di arricchimento e non di appesantimento del sistema della democrazia della cittadinanza. In buona sostanza, se saprà porsi quale facilitatore e promotore di processi di tutela.





3

CAPITOLO

ORGANI DI GARANZIA
IN FRIULI VENEZIA GIULIA

I QUADERNI DEI DIRITTI



RIFERIMENTI
NORMATIVI

3.1 Elenco dei riferimenti normativi

Istituzione del Difensore civico:

- L.R. 23 Aprile 1981, n. 20 "Istituzione dell'Ufficio del difensore civico"

Istituzione del Tutore Pubblico dei Minori:

- L.R. 24 Giugno 1993, n. 49 "Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori". Titolo V "Protezione e tutela dei minori" Artt. 19, 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22, 22 bis e 22 ter

Modifiche alla Legge 49/93:

- L.R. 16/ 1996; L.R. 10/1997; L.R. 06/2004; L.R. 11/2006.

Passaggio delle funzioni esercitate dal Tutore Pubblico dei Minori al Presidente del Consiglio:

- L.R. 14 agosto 2008, n. 9 "Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010", Art. 12 commi 34, 35

Istituzione della Funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza:

- L.R. 24 maggio 2010, n. 7 Capo III "Disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza" Artt. 48, 49, 50, 51, 52

Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona

- L.R. 16 maggio 2014, n. 9 "Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona"

3.2 Legge regionale 16 maggio 2014 n.9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

35

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia considerando impegno prioritario la tutela dei diritti delle persone soprattutto di quelle che non sono in grado di difenderli in modo diretto e autonomo, concorre a garantirne il rispetto in particolare di quelli dei bambini e degli adolescenti e di coloro che sono privati della libertà personale o a rischio di discriminazione, in adempimento a quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e statale.

ARTICOLO 2

(Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato "Garante regionale".

2. Il Garante regionale è costituito in collegio, composto dal Presidente e da due componenti. Il Presidente esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del collegio e la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti. I componenti esercitano le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione.

3. Il Garante regionale opera per assicurare il rispetto dei diritti della persona riconosciuti dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia.

4. Il Garante regionale agisce secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.

5. Il Garante regionale esercita le proprie funzioni sul territorio regionale in piena autonomia e indipendenza; non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.

6. Il Garante regionale, entro sessanta giorni dall'elezione, disciplina con apposito regolamento le modalità di funzionamento e di svolgimento della propria attività.

ARTICOLO 3

(Requisiti)

1. Il Presidente e i componenti il Garante regionale sono scelti tra persone di indiscussa moralità, specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani e in modo specifico per quanto riguarda la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, della famiglia, delle persone private della libertà personale e delle persone soggette a discriminazioni.

2. Il Presidente deve inoltre essere in possesso di specifica e comprovata competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo.

ARTICOLO 4

(Elezione, durata in carica, revoca)

1. Il Presidente e ciascuno dei componenti il Garante regionale sono eletti dal Consiglio regionale, con distinte votazioni, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3. Dopo la seconda votazione sono eletti i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti.

2. Il Garante regionale rimane in carica per la durata di cinque anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Alla scadenza del mandato, le funzioni del Garante sono prorogate di diritto fino alla data di insediamento del nuovo organo.

3. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, può revocare il Presidente e i componenti il Garante regionale per gravi o ripetute violazioni di legge o inadempienze ai propri compiti.

4. In caso di revoca e negli altri casi di cessazione anticipata dall'incarico del Presidente o di uno dei componenti il Garante, il Consiglio regionale procede, entro sessanta giorni dalla data della cessazione anticipata dall'incarico, all'elezione del successore, il quale resta in carica sino alla scadenza del collegio.

ARTICOLO 5

(Incompatibilità)

1. Il Presidente e i componenti il Garante regionale, per tutto il periodo del mandato, non possono rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

2. L'incarico presso il Garante regionale è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.

3. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell'incarico di Garante regionale sia sopravvenuta all'elezione ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall'incarico.

ARTICOLO 6

(Trattamento economico)

1. Al Presidente e ai componenti il Garante regionale spetta un'indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Al Presidente e ai componenti il Garante regionale, che per ragioni attinenti al proprio mandato si recano in località diverse dalle sedi della struttura organizzativa di cui all'articolo 11, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.

CAPO II FUNZIONI

ARTICOLO 7 **(Funzioni comuni)**

1. Il Garante regionale, in attuazione delle norme e dei principi stabiliti dall'ordinamento internazionale, comunitario e statale, riguardanti la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione:

- a) promuove la tutela dei diritti della persona mediante azioni di impulso, facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione dei conflitti tra soggetti e istituzioni e favorisce la realizzazione di un effettivo collegamento tra gli enti che operano nei settori attinenti;
- b) favorisce iniziative di studio e ricerca inerenti alle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali, nonché l'avvio e il consolidamento di buone pratiche nell'attività di tutela dei diritti della persona, avvalendosi anche della collaborazione di Università e altri istituti pubblici e privati;
- c) promuove la diffusione della cultura relativa ai diritti della persona tramite iniziative di sensibilizzazione, informazione e comunicazione;
- d) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari ed educativi e di coloro che svolgono attività nei settori di intervento di cui alla presente legge;
- e) formula, nelle materie di propria competenza, su richiesta o di propria iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge, su atti di pianificazione o di indirizzo della Regione, degli enti da essa dipendenti o degli enti locali;
- f) sollecita l'intervento legislativo nelle materie di propria competenza laddove ne ravveda la necessità od opportunità;

g) svolge attività di difesa civica con riferimento alle violazioni dei diritti dei minori, delle persone private delle libertà personali e di quelle a rischio di discriminazione.

2. Il Garante regionale agisce in collaborazione con la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com), la Consulta regionale delle associazioni dei disabili e con le autorità di garanzia, comunque denominate, presenti a livello locale, statale e nelle altre regioni; aderisce e partecipa agli organismi di coordinamento delle autorità di garanzia, interregionali, nazionali o internazionali.

3. Il Garante regionale opera in collegamento con le istituzioni e gli enti deputati alla tutela dei diritti delle persone.

ARTICOLO 8

(Funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti)

1. Il Garante regionale, in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 , della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77 , dell' articolo 31, secondo comma, della Costituzione e della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza), nella persona del Presidente:

a) verifica e promuove il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti alla vita, alla salute, all'istruzione e alla famiglia, all'educazione, all'ascolto e partecipazione, alla pace e più in generale ai diritti sanciti dalla Convenzione di New York del 1989;

b) sollecita l'adozione di provvedimenti normativi a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione per bambini e adolescenti maggiormente svantaggiati e vulnerabili, quali i minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati e richiedenti asilo, i minori vittime di tratta o figli di vittime di tratta, i soggetti con disabilità, i minori collocati al di fuori della famiglia di origine o situati negli istituti penali e verifica la corretta attuazione delle norme regionali attinenti;

- c) propone linee di indirizzo e protocolli di intesa e promuove iniziative di consultazione, nonché azioni di facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione allo scopo di realizzare un effettivo collegamento tra l'autorità giudiziaria, l'Ufficio scolastico regionale, i servizi sociali e sanitari, nonché le associazioni e il volontariato operanti nel settore attinente;
- d) promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica e in ambito scolastico sul rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti, sulla condizione degli stessi sul territorio regionale, nonché atte a sviluppare tra gli adolescenti la cultura della legalità e dell'auto-responsabilità;
- e) seleziona, prepara, offre consulenza, sostegno e accompagnamento alle persone disponibili ad assumere funzioni di tutore legale, protutore, curatore speciale del minore, provvedendo anche alla tenuta e all'aggiornamento del relativo elenco;
- f) favorisce modalità di ascolto dei bambini e degli adolescenti e promuove la loro effettiva partecipazione e il loro coinvolgimento attivo in relazione alle decisioni che li riguardano;
- g) segnala ai servizi e alle strutture socioassistenziali e sanitarie, pubbliche e private, nonché alle autorità competenti, situazioni di carenza di tutela, comportamenti ritenuti lesivi, fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico, nonché violazioni dei diritti dei minori, anche sulla base di informazioni pervenute da persone anche minorenni o da persone giuridiche;
- h) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ospitati in istituti educativi, sanitari e socioassistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente;
- i) richiede informazioni circa il trattamento dei minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati presenti sul territorio regionale, verificando gli interventi di accoglienza, di inserimento e di tutela giuridica e sollecitando l'adozione di iniziative di sostegno e aiuto;
- j) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione di misure alternative alla detenzione per i minori in carcere e per favorire la permanenza in famiglia e il rapporto

continuativo con i genitori per i bambini figli di genitori detenuti o che scontano misure alternative;

k) vigila, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica regionale, sotto i profili della percezione e rappresentazione infantile segnalando eventuali trasgressioni;

l) collabora con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le organizzazioni del privato sociale al fine di promuovere azioni di contrasto alla dispersione scolastica e azioni positive per la diffusione della cultura e del rispetto delle differenze, nonché per la gestione e il superamento dei conflitti in ambito scolastico e sociale;

m) promuove iniziative volte a prolungare, anche dopo la maggiore età e fino al loro compimento, ogni utile provvidenza in favore degli adolescenti per i quali siano in corso pubbliche attività educative, di formazione o di sostegno.

ARTICOLO 9

(Funzione di garanzia per le persone private della libertà personale)

1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque si trovi sottoposto a misure restrittive della libertà personale o sia trattenuto in centri di identificazione ed espulsione, comunque denominati, o ricoverato in strutture sanitarie perché sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio o che si trovi in altri luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali.

2. Il Garante regionale, fatte salve le competenze delle amministrazioni statali, svolge le proprie funzioni in attuazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e dell' articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dalla legge 10/2014, e in particolare:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone private della libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute e finalizzate al miglioramento della qualità della vita,

all'istruzione, alla formazione professionale, al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni familiari;

b) accoglie ed effettua segnalazioni alle autorità competenti su situazioni relative a carenza di tutela, a comportamenti ritenuti lesivi, a fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario e abitativo, nonché a violazioni dei diritti, anche ricevute da associazioni e persone giuridiche;

c) facilita l'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi da parte delle persone private della libertà personale;

d) sollecita le opportune iniziative degli organi regionali di vigilanza in caso di accertate omissioni o inosservanze delle strutture e degli enti regionali che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a);

e) promuove, d'intesa con i direttori degli istituti di pena del Friuli Venezia Giulia, l'associazione e l'inserimento delle persone detenute in cooperative sociali e comunque la loro partecipazione ad attività lavorative;

f) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione delle misure alternative alla detenzione, in particolare nei confronti delle madri di bambini di età inferiore ai sei anni e delle persone detenute nel periodo conclusivo della pena;

g) collabora con i garanti delle altre regioni a favore di persone residenti o domiciliate in regione, che siano trattenute o reclusi in luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali al di fuori del territorio regionale;

h) può comunicare con le persone di cui al comma 1 e accedere ai luoghi e agli istituti in cui esse si trovano, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, lettera l bis), della legge 354/1975 ;

i) promuove la cultura della giustizia riparativa con l'attenzione alle vittime dei reati.

ARTICOLO 10

(Funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione)

1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque, per ragioni di ascendenza o di origine nazionale o etnica, appartenenza linguistica o culturale, convinzioni personali e religiose, condizioni personali e

sociali, comprese le condizioni di disabilità temporanee o permanenti, età, appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, sia destinatario di comportamenti lesivi dei diritti della persona.

2. Al fine di cui al comma 1, il Garante regionale:

a) assume ogni iniziativa utile a contrastare i comportamenti che, direttamente o indirettamente, comportino una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza e abbiano lo scopo o l'effetto di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;

b) promuove attività di informazione e assistenza, anche legale, da parte di centri e associazioni competenti alle persone vittime di discriminazioni;

c) segnala alle autorità competenti situazioni di violazione dei diritti accertate di propria iniziativa o su segnalazione e favorisce l'assistenza legale contro la discriminazione attraverso intese con i soggetti legittimati ad agire in giudizio di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), che operano a livello territoriale;

d) raccoglie i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti alla discriminazione, in collaborazione con l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all' articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale.

3. Al fine di tutelare i diritti delle persone provenienti da Paesi terzi o comunque migranti, indipendentemente dallo status di cittadinanza e dalla loro condizione giuridica, il Garante regionale:

a) promuove attività di informazione finalizzata alla prevenzione degli atti di discriminazione di cui all' articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e alla rimozione dei loro effetti;

b) promuove azioni positive volte a favorire adeguate soluzioni nell'accoglienza delle persone richiedenti e titolari di protezione internazionale, delle persone vittime di tratta e di quanti possano essere stati oggetto di atti di violenza, di sfruttamento o di riduzione in schiavitù;

c) verifica l'attuazione delle norme relative all'iscrizione anagrafica, con particolare attenzione alla registrazione alla nascita dei figli di persone immigrate anche prive di permesso di soggiorno, vigila sul rispetto del diritto alla salute delle persone indipendentemente dalla cittadinanza e dalla condizione giuridica e segnala eventuali inadempienze alle autorità competenti;

d) favorisce la collaborazione tra i servizi sociali e gli altri servizi territoriali competenti e le associazioni di volontariato anche ai fini dell'informazione e dell'assistenza legale per le persone vittime di discriminazioni per motivi etnici, nazionali, linguistici o religiosi, ai sensi degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 286/1998 .

4. Il Garante regionale opera a favore di quanti possano essere oggetto di discriminazioni per appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, promuovendo azioni positive dirette a realizzare le pari opportunità e l'uguaglianza nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici. Collabora con la Consigliera regionale di parità nel promuovere la parità di genere, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

5. Il Garante regionale opera a favore delle persone che possono subire discriminazioni nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici per la presenza di disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, in particolare, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

CAPO III ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 11

(Struttura organizzativa)

1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di cui all' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).
2. Il Garante regionale può stipulare convenzioni o chiedere consulenze con soggetti privati, ricercatori e istituti universitari su specifiche tematiche nei settori attinenti alla presente legge.

ARTICOLO 12***(Programmazione dell'attività e dotazione finanziaria)***

1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria a esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.
2. Entro il 15 settembre di ogni anno il Garante regionale predispone il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante regionale presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria.

ARTICOLO 13***(Relazione)***

1. Il Garante regionale riferisce annualmente al Consiglio e alla Giunta regionale in merito alla situazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione, in ambito regionale, presentando una relazione che indichi in particolare:
 - a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dalla presente legge e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, i risultati raggiunti e le azioni in programma;

46

b) le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti e i risultati conseguiti ai fini di un maggior coordinamento e integrazione delle politiche di settore;

c) le criticità emerse in sede di verifica dell'attuazione delle Convenzioni internazionali e della normativa europea, statale e regionale, con indicazioni sulle possibili innovazioni o modifiche normative o amministrative da adottare;

d) le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate.

2. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata nel sito web del Consiglio regionale.

3. Il Garante regionale può sempre chiedere di essere sentito e può essere convocato dal Consiglio e dalla Giunta regionale per riferire sull'attività svolta.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 14

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);

b) gli articoli 285 e 286 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (modificativi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2010);

c) il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (integrativo dell' articolo 49 della legge regionale 7/2010).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale.

ARTICOLO 15

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione, il Garante regionale predispone il programma delle attività di cui all'articolo 12, comma 2, entro sessanta giorni dall'elezione.

ARTICOLO 16***(Disposizioni finanziarie)***

1. Per le finalità previste dall'articolo 6 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.1.1.1178 e del capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di 45.000 euro dall'unità di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014.

2 bis. Per gli esercizi finanziari successivi al 2014 gli oneri derivanti dalle finalità previste dall'articolo 6 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

Note:

1Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 24/2014

2Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2014

3Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2014

